

Sentenza N.

N. 49685/2003

Sent. 4504/06
Rep. 3230/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 25.7.2003 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

 elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta 56, presso lo studio degli avvocati Masotti Gianni e Masotti Luca, che la rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE

~~SIG. PA. J. J.~~
elettivamente domiciliato in Milano, viale

Gran Sasso 6, presso lo studio dell'avvocato Sforza Paola, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come segue:

Conclusioni per l'attrice: vedi foglio allegato

Conclusioni per il convenuto: vedi foglio allegato ..

u

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] conveniva in giudizio il [REDACTED] esponendo quanto segue.

L'attrice era proprietaria dal 1.10.1990 di un immobile sito in [REDACTED] piazza Sant' Ambrogio 12, del quale era stata conduttrice già a far data dal 29.4.1979. Sul retro della palazzina vi era un piazzale, in atti meglio descritto (doc 3), sul quale si affacciavano quattro edifici costituenti il [REDACTED], che risultava proprietario del piazzale.

Senonchè, da tempo immemorabile, di fatto fin dalla costruzione degli edifici, l'accesso al piazzale era liberamente consentito all'attrice, a suoi dipendenti, ai fornitori e, comunque, a tutta la cittadinanza. Infatti, a detto spazio si accedeva per due passi carrabili siti nella via San Carlo nonchè attraverso un accesso pedonale da via Papa Giovanni XXIII, accessibili a tutti. Nel piazzale, inoltre, la cittadinanza, i dipendenti ed i fornitori della attrice posteggiavano "ab immemorabile" le loro autovetture.

Ciò nonostante, recentemente, [REDACTED] convenuto aveva deliberato la chiusura del piazzale e l'apposizione di cancelli alle entrate.

L'attrice chiedeva, in primo luogo, di accertare che il piazzale era assoggettato a servitù di uso pubblico di passo, di sosta e posteggio in forza di "dicatio ad patriam" e/o "ab immemorabile" ovvero era intervenuta usucapione di passo, di sosta e di posteggio in favore

dell'attrice; chiedeva infine di condannare il convenuto al risarcimento dei danni.

Questo si costituiva in giudizio e si opponeva alle domande attore.

Evidenziava che l'attrice non aveva l'interesse attuale a far valere la pretesa servitù di uso pubblico in quanto i suoi obiettivi erano diversi da quelli collettivi e addirittura in contrasto con questi.

Quanto, poi, alla domanda subordinata di usucapione della servitù di passo e di sosta e parcheggio, ne mancavano gli estremi in quanto mancava l'esercizio del possesso protratto da oltre venti anni, in quanto l'attrice era proprietaria del presunto fondo dominante solo da 1.10.1990 ed, inoltre, la servitù di sosta e parcheggio, non essendo tipica, non poteva costituirsi per usucapione.

Il convenuto chiedeva, quindi, la reiezione delle domande attoree e svolgeva domanda riconvenzionale al fine di accertare che l'attrice non aveva il diritto di sosta e parcheggio sulla piazzetta della quale è causa.

All'udienza in data 2.3.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attrice ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 12.1.2006 per le

conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Evidenzia in prima istanza lo scrivente giudice che l'interesse dell'attrice in relazione alle domande volte a far accertare la sussistenza di una servitù pubblica per "dicatio ad patriam" sta nella posizione di "civis" interessato all'utilizzo pubblico dello spazio per il quale è causa.

Considera preliminarmente il giudice che la servitù pubblica di passaggio deve essere costituita mediante provvedimento formale della amministrazione, o mediante riconoscimento del proprietario (dicatio ad patriam) ovvero mediante usucapione (cfr TAR Valle D'Aosta 21.4.1988).

Evidenzia lo scrivente giudice che la "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione delle servitù, postula un comportamento del proprietario del bene che, volontariamente anche se non spontaneamente e per spirito di liberalità, metta il bene medesimo a disposizione di una collettività di persone considerate "uti cives", consentendone in modo continuativo l'uso, al fine di soddisfare le esigenze di un numero indeterminato di individui (cfr. Cass. 4.6.2001 n 7481).

Di conseguenza, un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività

indeterminata di soggetti considerati "uti cives" ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato ovvero quando vi sia stato, con la cosiddetta "dicatio ad patriam", l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti considerati sempre "uti cives", di tal che il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale (cfr Cass. 21.5.2001 n 6924).

A ciò si deve aggiungere che in più casi, il SC ha ritenuto che la servitù di passaggio di uso pubblico su una strada privata non sorge necessariamente in ragione di un altro strumento di pianificazione, bensì anche per effetto della cosiddetta "dicatio ad patriam" o per usucapione del diritto di passaggio, maturata a seguito dell'uso della strada privata da parte della collettività "ab immemorabilia" (cfr Cass. 10.10.2000 n. 13485).

Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta e dall'esame dei testimoni escussi, è emersa la sussistenza di una servitù pubblica di passaggio sulla piazzetta di cui è causa in virtù dell'invocato istituto della "dicatio ad patriam".

Dai documenti prodotti, infatti, risulta che la piazza della quale trattasi è contornata da quattro palazzi costituenti il c. [redacted] Ambrosiano; essa peraltro, già dal momento della sua costituzione, era accessibile a

tutti i consociati, in quanto vi erano due accessi pubblici carrabili siti nella via San Carlo ed un accesso pedonale da via Papa Giovanni XXIII. Tale fatto, confermato dai testi [REDACTED], intimato dallo stesso convenuto, nonché [REDACTED] quali hanno tra l'altro dichiarato che l'uso pubblico risaliva all'epoca della costruzione degli edifici e cioè ad oltre quaranta anni addietro, deve essere considerato, come sopra ricordato, "un comportamento del proprietario del bene che, volontariamente anche se non spontaneamente e per spirito di liberalità, metta il bene medesimo a disposizione di una collettività di persone considerate "uti cives", consentendone in modo continuativo l'uso, al fine di soddisfare le esigenze di un numero indeterminato di individui (cfr Cass. 4.6.2001 n 7481)".

Ne consegue che deve essere accolta la domanda attorea di accertamento dell'assoggettamento della piazzetta della quale è causa ad una servitù di uso pubblico di passo.

Ritiene lo scrivente giudice, invece, che l'istituto della "dicatio ad patriam" non sia idoneo a far riconoscere una servitù di uso pubblico di sosta e posteggio, in quanto non è rintracciabile una volontà del proprietario di destinazione del proprio immobile ad un siffatto uso pubblico.

Ne deriva la reiezione della relativa domanda attorea.

Invero, l'attrice chiede anche di accertare l'assoggettamento a servitù di uso pubblico di sosta e di parcheggio "ab immemorabile" ed, in sostanza, in virtù dell'istituto dell'usucapione (cfr Cass. 14.11.1994 n. 9567).

Considera lo scrivente giudice che a tale domanda non si può accedere in quanto, ai sensi dell'articolo 1061 CC solo le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione ed il citato articolo, al comma secondo dispone che sono apparenti le servitù quando si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. In sostanza, è necessaria un'opera visibile nella sua obiettiva struttura o consistenza ed in cui sia percepibile la destinazione della stessa all'esercizio di una determinata servitù (cfr Cass. 16.4.1984 n. 2454): nel caso in esame tale condizione, a tutto voler concedere, non è emersa né dalla documentazione prodotta né dalla escussione dei testi citati.

Ne consegue che la relativa domanda attorea deve essere disattesa, così come rigettate devono essere le altre domande dell'attrice di accertamento della sussistenza di una servitù di passo, di sosta e parcheggio in favore della parte attrice. Infatti, le domande ed i riscontri probatori non evidenziano la sussistenza del rapporto fra un fondo dominante ed uno servente che giustificano la domanda.

Nessun riscontro si ha agli atti nemmeno in relazione alla domanda di risarcimento dei danni svolta dall'attrice.

In verità neppure si può accedere alla domanda riconvenzionale del convenuto che vorrebbe fare accertare che l'attrice non ha diritto di passo sulle entità di causa né diritto di sosta e parcheggio sulla piazzetta dei Fiori di Segrate: tale domanda infatti deve essere commisurata alle conclusioni alle quali si è sopra giunti; a ciò si deve aggiungere che detta domanda di accertamento negativo non è assistita da prova positiva specifica fornita dal convenuto o rinvenibile agli atti.

Attesa la conclusione della causa, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate fra le parti.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accerta che il piazzale retrostante la palazzina dell'attrice identificato al NCEU di Segrate, Mi, foglio 10, particella 377, è assoggettato a servitù di uso pubblico di passo, a seguito di "dicatio ad patriam" per il tramite di due passi carrabili di via San Carlo, nonché per il tramite del passo pedonale di via Papa Giovanni XXIII;

autorizza la trascrizione della presente sentenza;

rigetta tutte le ulteriori domande;

compensa fra le parti le spese di lite;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 10/4/06

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE CIVILE
DEPT. PROC. CIV. I
12 APR. 2006
G. CARIELLO
Procuratore d'Ufficio

